

Perciò non è dannosa ma utile la proposta che ho fatta, come credo sia sempre utile rendere giustizia e l'essere equi.

Ecco perchè raccomando al commissario regio di non insistere. Se mi avesse risposto che non trova giusto il principio, allora comprenderei la sua resistenza, ma poichè dovette confessare il contrario, io trovo giusto che sia immediatamente sancito.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato ha modificato il suo emendamento in questo senso :

« Le tasse proporzionali suddette che da lire 2 50 vengono elevate a lire 3 per cento saranno limitate a 1 50 se il precedente trasferimento dell'immobile data da non più di due anni, e a 2 per cento se data da non più di 5 anni. »

Così lascia completamente in disparte l'ultimo comma del suo emendamento.

MAUROGÒNATO. Quello resta.

PRESIDENTE. Allora doveva dirlo. Ella ha mandato unicamente quello che ho letto, senza alcuna riserva.

MAUROGÒNATO. Allora se me lo permette aggiungo alcune parole su quell'ultimo comma sul quale credo saremo d'accordo col ministro.

Io ho detto che sui fondi ecclesiastici che ora vendiamo ritengo che si debbano pagare sempre lire 3. Ho fatto questa eccezione perchè i beni ecclesiastici si potrebbe supporre che siano entrati in possesso dello Stato solamente dal momento della legge emanata nell'agosto dell'anno scorso. Ora io sono convinto che il capitalista il quale vuol comperare un fondo del valore di 100 mila lire non ne darà che 97 mila perchè deve pagare il 3 per cento all'agente delle tasse. Ma appunto perchè deve pagare il tre, siccome noi abbiamo stabilito che si debba pagare al momento dell'acquisto soltanto il 10 per cento, è molto meglio che il compratore paghi per prima rata lire 9700 e 3000 di tasse, che costituiscono il 12 70 per cento. La prima rata di 10 per cento è troppo tenue.

Vi sono alcuni fondi (per esempio, i boschi) nei quali il compratore può fare guasti ben superiori al dieci per cento e lasciare poi allo Stato il fondo che non offra più sufficiente garanzia pel residuo 90 per cento. In questo modo invece del 10 per cento, lo Stato incasserà il 12 70, e sarà meglio assicurato il suo interesse.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti questo emendamento, credo opportuno di dare la parola al deputato Cancellieri, il quale propone un emendamento che sarebbe in sostituzione della lettera B.

CORSI, relatore. Domando la parola.

Avrei da dire qualche cosa sull'emendamento del deputato Maurogònato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

CORSI, relatore. Io sento la necessità di rammentare all'onorevole Maurogònato ed alla Camera che noi

non siamo qui per cercare di portare la maggiore perfezione alla legge di registro, ma invece siamo qui per adempiere alla straziante e dolorosa necessità di procurare maggior danaro all'erario; quindi tutte le osservazioni che si fanno per cercare di alleviare le condizioni dei contribuenti, la Commissione si trova nella necessità di respingerle, perchè coll'alleviare le condizioni dei contribuenti si alleggerisce dall'altra parte anche le casse pubbliche, mentre si è inteso invece con queste modificazioni di portarvi un provento maggiore.

Ora, quanto all'emendamento dell'onorevole Maurogònato, credo che possa seriamente disputarsi anche in teoria se sia giusto o no. Egli muove da questo concetto; egli dice: quando il fondo fa dei passaggi abbastanza rapidi, se permettete che l'erario prenda su tutti questi passaggi la tassa, nel corso di pochi anni una porzione del prezzo è assorbita dall'erario medesimo. Questo ragionamento, o signori, credo che in teoria non sia giusto. L'erario prende la tassa sopra i passaggi di proprietà in quanto costituiscono un affare, come prende la tassa sopra altri affari. Quello il quale acquista il fondo, e quello il quale lo vende, fanno un'operazione dalla quale risentono un vantaggio; poco importa determinare quale sia la natura del vantaggio che si risente se sia un lucro, un'affezione soddisfatta o altro, fatto è che le parti risentono un vantaggio nel fare il contratto, ed è sulla verifica di questo vantaggio che lo Stato intende di percepire la tassa che è tanto più giustificata, quanto esso è maggiore.

Ora, il concetto dell'onorevole Maurogònato a quale conseguenza condurrebbe?

I passaggi frequenti di proprietà accadono unicamente quando si svolge largamente la ricchezza della nazione. Quando le piccole fortune fanno dei buoni affari, esse ingrossano, e viene loro la volontà d'acquistare dei beni immobili; lo stesso succede quando dai commerci generali risultano degli avanzi annui sensibili; i passaggi dei beni immobili si verificano perciò nei momenti nei quali è maggiore la prosperità della nazione. Ora, l'onorevole Maurogònato vorrebbe che in queste circostanze favorevoli lo Stato incassasse meno da questi passaggi. Intenderei l'emendamento dell'onorevole Maurogònato se avesse per base di sollevare il contribuente nei momenti di maggiori strettezze; ma egli invece vuole che il contribuente paghi meno quand'egli è maggiormente in grado di corrispondere le tasse che sono necessarie per far fronte alle spese pubbliche. Quindi respingo per questo l'emendamento dell'onorevole Maurogònato, e lo respingo eziandio perchè nelle circostanze attuali è necessario aumentare gl'incassi dello Stato. Per sostenere il suo emendamento bisognerebbe che l'onorevole Maurogònato potesse persuaderci che la traslazione delle proprietà sarebbe tanto più rapida quanto minori sarebbero i diritti a pagarsi.